

(attualmente denominata Cour constitutionnelle), come modificata dalla legge 12 luglio 2009, considerate separatamente o in combinato disposto con quelle dell'art. 9, n. 2, della detta legge speciale 6 gennaio 1989, impongano ai giudici nazionali di presentare ad un giudice superiore di diritto nazionale (nella fattispecie la menzionata Cour constitutionnelle), ogni questione pregiudiziale relativa all'interpretazione delle disposizioni rilevanti di diritto dell'Unione europea, applicabile direttamente e in via prioritaria nell'ordinamento giuridico interno, allorché dette disposizioni siano anche riprese nella Costituzione nazionale e i detti giudici presumano che tali disposizioni siano violate nell'ambito di contestazioni di cui sono investiti, da cui si desume che siffatti giudici si vedono privati della possibilità di applicare immediatamente il diritto dell'Unione europea, per lo meno nell'ipotesi in cui detto organo giurisdizionale superiore si è già pronunciato su una questione identica.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Palermo (Italia) il 5 gennaio 2011 — Procedimento penale a carico di Fabio Caronna**

(Causa C-7/11)

(2011/C 80/26)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale di Palermo

**Parti nella causa principale**

Fabio Caronna

**Questioni pregiudiziali**

- 1) se il comma 2 dell'art. 77 della direttiva 2001/83/CE<sup>(1)</sup> intenda dire che anche i farmacisti devono munirsi dell'autorizzazione per la distribuzione all'ingrosso di medicinali ovvero se l'intento del legislatore comunitario fosse comunque quello di esentare i farmacisti dal richiedere tale autorizzazione, come sembra di capire dalla lettura del considerando n. 36;
- 2) quale sia la corretta interpretazione da darsi alla disciplina dell'autorizzazione alla distribuzione di medicinali prevista dagli artt. 76-84 della direttiva 2001/83/CE, con particolare riferimento ai requisiti richiesti perché il farmacista (inteso quale persona fisica e non come società), per questa sua qualità già autorizzato a vendere medicinali al dettaglio dall'ordinamento nazionale, possa effettuare anche la distribuzione dei medicinali.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Dublin Metropolitan District Court (Irlanda) il 10 gennaio 2011 — Denise McDonagh/Ryanair Ltd**

(Causa C-12/11)

(2011/C 80/27)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

Dublin Metropolitan District Court

**Parti**

Ricorrente: Denise McDonagh

Convenuta: Ryanair Ltd

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se circostanze quali le chiusure dello spazio aereo europeo a seguito dell'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull in Islanda, che hanno causato estese e prolungate interruzioni del traffico aereo, vadano al di là delle «circostanze eccezionali» ai sensi del regolamento n. 261/2004<sup>(1)</sup>.
- 2) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1, se in tali circostanze sia esclusa, ai sensi degli artt. 5 e 9, la responsabilità per l'obbligo di fornire assistenza.
- 3) In caso di risposta negativa alla questione sub 2, se gli artt. 5 e 9 siano invalidi in quanto violano i principi di proporzionalità e di non discriminazione, il principio di un «giusto equilibrio degli interessi», sancito dalla Convenzione di Montreal, e gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 4) Se l'obbligo di cui agli artt. 5 e 9 debba essere interpretato nel senso che contiene una limitazione implicita, quale un limite temporale e/o monetario, alla fornitura di assistenza nei casi in cui la cancellazione del volo sia causata da «circostanze eccezionali».
- 5) In caso di risposta negativa alla questione sub 4, se gli artt. 5 e 9 siano invalidi in quanto violano i principi di proporzionalità e di non discriminazione, il principio di un «giusto equilibrio degli interessi», sancito dalla Convenzione di Montreal, e gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

<sup>(1)</sup> GU 2001, L 311, pag. 67.